

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 novembre 2015, n. 189.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2015, N. 154

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità*). — 1. Allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la continuità nello svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'articolo 26, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: “in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2”».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Ove in forza o per l'effetto di pronunce giurisdizionali sia dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi aziendali, si applicano gli articoli 27 e da 54 a 66 in quanto compatibili; i termini per l'esecuzione del nuovo programma, di cui all'articolo 27, comma 2, sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di autorizzazione all'esecuzione del programma medesimo. A seguito della predetta autorizzazione il decreto di cui all'articolo 73, se adottato, cessa di avere efficacia”.

1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica è verificata alla data del 1° gennaio 2016»;



alla rubrica, le parole: «Misure urgenti per l'esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «Misure urgenti in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria».

All'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al primo periodo. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3340):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI), dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI) e dal Ministro per lo sviluppo economico (GUIDI), in data 1° ottobre 2015.

Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 2 ottobre 2015, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), VII (Cultura), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), XI (Lavoro) e Questioni regionali.

Esaminato dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, l'8, 14, 15, 20, 27 e 28 ottobre 2015.

Esaminato in Aula il 3 novembre 2015 ed approvato, con modificazioni, il 4 novembre 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 2124):

Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio), in sede referente, il 4 novembre 2015, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 7ª (Istruzione pubblica), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 13ª (Ambiente) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª Commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 e 24 novembre 2015.

Esaminato in Aula il 24 novembre 2015 ed approvato definitivamente il 25 novembre 2015.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2015.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 64.

15G00203

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2015.

Approvazione della tabella di equiparazione per l'inquadramento nei ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del personale dirigenziale e non dirigenziale provenienti dall'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, il quale prevede il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali, conseguentemente ridenominato Ministero dei beni, delle

attività culturali e del turismo, e il trasferimento delle inerenti risorse umane in servizio alla data del 21 maggio 2013 presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2013, registro n. 9, foglio n. 85, con il quale, in attuazione dell'art. 1, commi da 2 a 8 e 10, della predetta legge n. 71 del 2013 sono stati stabiliti termini e modalità per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, il quale prevede che il personale trasferito «è inquadrato nei ruoli del

